

IMPOSTE E TASSE

di **PAOLO LACCHINI**

Applicazione ISA in agricoltura

Compilano i modelli anche i soggetti che operano in agricoltura e che dichiarano un reddito d'impresa, mentre restano esclusi coloro che dichiarano il reddito agrario e che si avvalgono di criteri forfetari per determinare il reddito.

Gli ISA sono uno strumento di *compliance* finalizzato a **favorire l'emersione spontanea** di basi imponibili, a stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari e a rafforzare la collaborazione tra i contribuenti e la Pubblica Amministrazione, nell'ambito del percorso di rinnovamento dei rapporti tra cittadini e Fisco. In altre parole, sono indicatori che forniscono una sintesi di valori tramite cui è possibile verificare la normalità e la coerenza della gestione aziendale.

Gli ISA, come sappiamo, si applicano agli esercenti attività d'impresa o di lavoro autonomo che svolgono come "*attività prevalente*", una o più attività tra quelle per le quali risulta approvato un ISA e che non presentano una causa di esclusione.

I titolari di reddito agrario sono estranei al mondo ISA : sono esclusi dall'applicazione i soggetti che hanno esercitato l'opzione per la tassazione catastale di cui all'art. 1, c. 1093 L. 296/2006. Devono, al contrario, compilare il modello i soggetti diversi dai precedenti, quindi le società che non hanno optato per la tassazione catastale.

In questo caso, i modelli disponibili sono i seguenti: **Modello BA01U** che deve essere compilato da soggetti che nell'anno 2020 hanno svolto attività di coltivazione, silvicoltura e utilizzo di aree forestali; **Modello BA02U** che deve essere compilato da soggetti che nell'anno 2020 hanno esercitato un'attività di allevamento, caccia e servizi connessi. Anche in agricoltura, ciascun modello si compone di un frontespizio e 5 quadri (Personale - Unità locali - Elementi specifici dell'attività - Dati per la revisione - Dati contabili).

Per accedere ai **vantaggi fiscali** è data la possibilità di migliorare il punteggio di affidabilità, ad esempio indicando in dichiarazione ulteriori componenti positivi che non risultano dalle scritture contabili e che sono rilevanti ai fini delle imposte sui redditi, dell'Irap e dell'Iva.

Il **D.M. Economia 2.02.2021** ha approvato i modelli ISA applicabili per il periodo d'imposta 2020 prevedendo una **specificata causa di esclusione** per i soggetti maggiormente colpiti dall'emergenza. In particolare, per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2020, gli ISA non si applicano nei confronti dei soggetti che: nel periodo d'imposta 2020 rispetto al periodo d'imposta precedente hanno subito una diminuzione di almeno il 33% dei ricavi di cui all'art. 85, c. 1, esclusi quelli di cui alle lett. c), d) ed e), ovvero dei compensi di cui all'art. 54, c. 1, del Tuir; hanno aperto la partita Iva dal 1.01.2019; esercitano in maniera prevalente le attività economiche individuate dai codici attività riportati nell'allegato 1 al D.M. Economia 2.02.2021. Il D.M. 30.04.2021 ha incluso nuovi codici attività che si aggiungono a quelli dell'allegato a) del D.M. 2.02.2021 come ad esempio il codice **56.10.12 (Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole)**.